

(N. 2048)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia  
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1971

Aumento del contributo statale nelle spese funerarie  
per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 novembre 1950, n. 992, ha fissato in lire 8.000 il contributo dello Stato nelle spese funerarie, già previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

Da allora, tale contributo non ha subito variazioni rivelandosi, con il passar del tempo, inadeguato sotto ogni aspetto morale e materiale.

Analoghe considerazioni sono state fatte dal Ministero dell'interno nella proposta, divenuta poi legge 22 febbraio 1968, n. 101, con la quale è stato elevato a lire 30.000 l'importo del contributo dello Stato nelle spese

funerarie a favore del personale della Pubblica sicurezza.

Pertanto, motivi di carattere umanitario e ragioni di equità, impongono di proporre la elevazione del contributo anzidetto nella identica misura anche in favore dei familiari degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia deceduti in attività di servizio.

A tal fine è stato predisposto l'accluso disegno di legge la cui attuazione comporta una maggiore spesa valutata in lire 500.000 circa annue e sostenibile con i normali stanziamenti del capitolo 1149 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1971.

**Art. 2.**

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 1149 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1971 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.